

Accordi Istitutivi del Fondo Pensione Telemaco

Il giorno 30 marzo 1998, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind con la partecipazione delle Aziende associate Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Telespazio, Stream, CSELT, Stet International, Scuola Superiore G. R. Romoli, Elettra TLC, Trainet, TMI-Telemidia International e SLC - Cgil, FIS.Tel - Cisl, UILTE - Uil, configurate quali parti istitutive unitariamente intese rispettivamente per le Aziende ed i lavoratori:

- atteso quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, come successivamente modificato, in particolare, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"
- in esito alle disposizioni contenute nell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende di Telecomunicazione del 9 settembre 1996 con il quale si è convenuta la costituzione di un Fondo Nazionale Previdenza Complementare
- tenuto conto degli approfondimenti realizzati dalla Commissione paritetica prevista dal citato art. 13 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- considerata la particolare rilevanza delle forme di previdenza complementare quali strumenti di valorizzazione della tutela previdenziale complessiva dei lavoratori nel quadro dei contesti normativi economici e contrattuali di riferimento
- al fine di sviluppare un più elevato grado di copertura previdenziale a favore dei lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal sistema obbligatorio

Si conviene

di istituire il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione" a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, in seguito denominato "Fondo", con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico così come previsto dal decreto legislativo n. 124/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto di seguito stabilito.

1. Costituzione del Fondo

Il Fondo è costituito secondo la forma giuridica di Associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Destinatari

Sono destinatari del Fondo i lavoratori - operai, impiegati e quadri - non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, dipendenti dalle Aziende alle quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende di Telecomunicazione.

3. Soci

Sono soci del Fondo:

- a. i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come indicati al precedente punto 2, che aderiscono volontariamente al Fondo
- b. le Aziende di cui dipendono i lavoratori di cui alla precedente lettera a)

I criteri e le modalità di adesione saranno stabiliti nello Statuto del Fondo.

4. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- a. l'Assemblea dei Delegati
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Presidente ed il Vice Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei conti

La rappresentanza delle Aziende e dei lavoratori è fondata sul criterio della partecipazione paritetica.

5. Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è composta da 48 Delegati, per metà eletti dai soci lavoratori, e per l'altra metà eletti dalle Aziende associate, su liste presentate separatamente, secondo distinte modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle parti stipulanti il presente accordo.

La presentazione delle liste per la elezione dei rappresentanti dei soci lavoratori è consentita alle sopraindicate organizzazioni sindacali stipulanti nonché ad un numero pari ad almeno il 5% dei soci lavoratori.

Lo Statuto del Fondo stabilirà, fra le altre, le modalità di convocazione dell'Assemblea, le maggioranze necessarie per la regolarità della costituzione e la validità delle decisioni e le materie di competenza.

6. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dodici componenti, dei quali sei eletti dai Delegati dei soci lavoratori e sei dai Delegati delle Aziende associate.

I rappresentanti Delegati dai soci lavoratori e dalle Aziende associate in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alla elezione dei propri sei consiglieri.

Le liste presentate da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea, dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea rispettivamente di ciascuna parte.

Nella compilazione delle liste sarà cura dei promotori tenere adeguatamente conto, nei limiti previsti dalla legge, della candidatura di Delegati in Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211.

I compiti ed i poteri del Consiglio di Amministrazione sono fissati dallo Statuto che stabilirà, inoltre, le modalità di convocazione e le maggioranze necessarie per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni.

7. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti i lavoratori e quelli rappresentanti le Aziende.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni, così come stabiliti nello Statuto sono esercitati dal Vice Presidente.

8. Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, eletti disgiuntamente per metà dai Delegati dei soci lavoratori e per la restante metà dai Delegati delle Aziende associate.

Il Presidente è nominato dal Collegio nell'ambito della parte che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per l'elezione si procede mediante liste presentate separatamente da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea di ciascuna parte.

9. Costituzione e vicende del rapporto associativo

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste della normativa vigente e dallo Statuto.

Il lavoratore, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo in qualunque momento con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di adesione.

L'associazione al Fondo dovrà essere preceduta, per il tramite dell'Azienda, dalla consegna ai destinatari di una scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo, secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 124/1993.

La domanda di adesione è presentata dal lavoratore sempre per il tramite della relativa Azienda ed impegna entrambi i soggetti nei confronti del Fondo.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la qualità di socio e la contribuzione a carico del lavoratore e della relativa Azienda è commisurata alla eventuale retribuzione percepita.

Lo statuto prevede e disciplina le ipotesi di cessazione del rapporto associativo (risoluzione del rapporto di lavoro, passaggio a dirigente) nonché i relativi effetti.

Il socio che abbia maturato almeno 5 anni di adesione al Fondo ha facoltà di richiedere, una sola volta nel corso del rapporto associativo, la sospensione dell'obbligo contributivo a suo carico, secondo le modalità ed i termini previsti dallo Statuto, fermo restando che la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. La sospensione dell'obbligo contributivo a carico del lavoratore determina automaticamente la sospensione dell'obbligo a carico dell'Azienda.

10. Contribuzione

La contribuzione al Fondo si realizza attraverso::

- a. un'aliquota a carico del socio lavoratore
- b. un'aliquota a carico della rispettiva Azienda associata
- c. la destinazione di una quota dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto maturando

Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Eventuali modificazioni ed integrazioni saranno convenute dalle medesime parti stipulanti il vigente Contratto Collettivo di cui al punto 2.

L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dalle Aziende esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

Ferma restando la libertà di adesione, per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93 è dovuta l'integrale destinazione al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto. All'atto della adesione tali lavoratori potranno optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, nei limiti di deducibilità fiscale previsti dalla legge.

I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, unitamente ai contributi a carico delle Aziende, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo della quota di Trattamento di Fine Rapporto.

L'Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta l'anno il Fondo fornirà ad ogni singolo lavoratore comunicazione dei versamenti effettuati dalla rispettiva Azienda.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione la contribuzione al Fondo è sospesa, fatta salva l'ammissione del lavoratore a proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

11. Quota di iscrizione e spese per la gestione nel Fondo

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo corrispondente a lire 9.000 a carico dell'Azienda e di lire 9.000 a carico del lavoratore.

La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo è ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,05% della retribuzione contrattuale del livello A di inquadramento composta da minimi tabellari, contingenza, EDR, a carico di ciascuna parte. Tale importo risulta ricompreso nelle rispettive quote contributive così come definite al punto 10 del presente accordo. Tale limite di spese così come determinato sarà riportato nella scheda informativa redatta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211.

12. Prestazioni

Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il Fondo eroga le prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia e per anzianità.

Il diritto alla pensione complementare di vecchiaia si consegue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione di vecchiaia secondo l'ordinamento previdenziale obbligatorio di appartenenza, con almeno dieci anni di iscrizione al Fondo.

Il diritto alla pensione complementare di anzianità matura all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione di anzianità secondo l'ordinamento previdenziale obbligatorio di appartenenza, in presenza di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la

pensione di vecchiaia ed almeno 15 anni di iscrizione al Fondo.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici obbligatori sono interamente calcolati con il metodo retributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla pensione complementare di anzianità si consegue, fermi restando gli altri requisiti, con un minimo di 5 anni di iscrizione al Fondo.

Le previsioni di cui ai commi precedenti troveranno applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione venga acquisita per effetto del trasferimento, ad iniziativa dell'interessato, da altro fondo pensione complementare, computando anche i periodi di iscrizione nel fondo di provenienza.

L'ammontare della pensione complementare di vecchiaia e di anzianità è funzione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati a favore del singolo socio lavoratore che, previa idonea comunicazione, potrà chiederne la liquidazione in capitale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

I soci lavoratori, per i quali da almeno otto anni siano accumulati contributi al Fondo consistenti in quote di Trattamento di Fine Rapporto, possono richiedere un'anticipazione in capitale per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'importo dell'anticipazione erogabile dal Fondo non potrà essere superiore al 70% dell'ammontare corrispondente alla capitalizzazione di quote del Trattamento di Fine Rapporto di pertinenza di ciascun socio lavoratore. Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 % dei soci lavoratori aventi diritto.

In relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo, il Consiglio d'Amministrazione determina, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, l'ammontare massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili nell'anno.

13. Patrimonio, gestione delle risorse e delle prestazioni pensionistiche

Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni attività di cui a qualsiasi titolo il Fondo stesso divenga proprietario o titolare.

Il Fondo gestisce le risorse finanziarie accantonate a favore dei soci lavoratori producendo un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto) oppure differenziando i profili di rischio/rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione multicomparto).

Per i primi tre esercizi a partire dall'avvio del Fondo verrà attuata una gestione monocomparto; a decorrere dal quarto esercizio sarà sviluppata, previa le necessarie modifiche allo Statuto del Fondo, una gestione multicomparto provvedendosi altresì ad individuare:

- a. il numero e le caratteristiche delle diverse linee di investimento
- b. le modalità, i termini e la durata minima dell'adesione di ciascun socio lavoratore a ciascuna linea di investimento
- c. le modalità in base alle quali i soci lavoratori che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione da una linea di investimento ad un'altra

Il patrimonio del Fondo verrà gestito integralmente mediante convenzione con soggetti gestori

abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni; le convezioni di gestione dovranno rispettare i criteri indicati nello Statuto in materia di obiettivi, misurabilità dei risultati di gestione e recedibilità.

Le risorse del Fondo affidate in gestione saranno depositate presso una banca che presenti i requisiti di cui all'art. 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83

Il Fondo provvederà alla erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

14. Trasferimenti

Il socio lavoratore può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo secondo i termini e le modalità stabilite nello Statuto:

- a.* ad altro fondo pensione cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di socio, abbia accesso (nuovo rapporto di lavoro o passaggio a dirigente)
- b.* ad altro fondo pensione, in permanenza dei requisiti di associazione, a condizione che siano stati maturati almeno 5 anni di effettiva contribuzione al Fondo

La domanda di trasferimento di cui alla precedente lettera a) è irrevocabile; qualora a norma dello Statuto non possa darsi corso al trasferimento, la posizione sarà liquidata direttamente al socio lavoratore a titolo di riscatto.

Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato a favore del socio lavoratore e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda nei casi di cui alla lettera a) o dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi di cui alla lettera b).

15. Riscatti

Il riscatto della posizione individuale del socio lavoratore può aver luogo nei seguenti casi:

- a.* venir meno dei requisiti di associazione senza che sia stata presentata e accettata domanda di trasferimento presso altro fondo pensione
- b.* maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di vecchiaia o di anzianità, in mancanza dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento delle corrispondenti prestazioni complementari; la liquidazione del relativo importo, calcolato al mese precedente la liquidazione stessa, avverrà alla data di maturazione dei requisiti di pensionamento previsti dall'ordinamento previdenziali obbligatorio
- c.* morte del socio lavoratore prima del pensionamento per vecchiaia; in tal caso l'importo delle somme accantonate, calcolate alla data del decesso, potrà essere riscattato dagli aventi diritto a norma dell'art. 10, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 124/93 entro sei mesi dall'apertura della successione; il Fondo provvederà alla liquidazione dell'importo nel termine di sei mesi dalla richiesta di riscatto. In mancanza degli aventi diritto tale importo resterà acquisito al Fondo.

16. Trasferimento da altri fondi pensione

I lavoratori che a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle Aziende di cui al punto 2 del presente Accordo presentano domanda di adesione al Fondo possono procedere al trasferimento di posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione o fondi aperti iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124/93.

17. Clausola generale

Qualora si producessero modificazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario

sulla base del quale le parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in premessa hanno deciso la costituzione e le modalità di finanziamento del Fondo, le parti medesime si incontreranno per una verifica delle intese raggiunte.

18. Regime transitorio

Dalla data di costituzione del Fondo e sino all'adesione di un numero di lavoratori pari a 15.000, è adottato un regime transitorio in relazione alla formazione ed al funzionamento degli organi del Fondo.

I membri del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori dei conti provvisorio, rispettivamente nel numero di 12 e 2 ed a composizione paritetica, saranno designati dalle parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui al punto 2. In mancanza dell'Assemblea dei Delegati le relative attribuzioni saranno temporaneamente assunte ed esercitate dal Consiglio di Amministrazione provvisorio.

La rappresentanza legale del Fondo sarà affidata a due membri del Consiglio di Amministrazione provvisorio che saranno designati dalle suddette parti stipulanti e dovranno esercitare i loro poteri a firma congiunta.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio, che deciderà secondo le modalità previste dallo Statuto, provvederà altresì a porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Fondo che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto 6.

Entro il mese successivo alla data di scadenza del regime transitorio il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indire le elezioni dell'Assemblea dei Delegati secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale del Fondo. La medesima Assemblea provvederà, nella sua prima seduta, a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti secondo quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento Elettorale del Fondo.

Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestirà le attività di promozione del Fondo e la raccolta delle adesioni.